

Comune di Perinaldo

PROVINCIA DI IM

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO/LAV.P N. 58 DEL 05/11/2025 REG.GEN N.0 DEL

OGGETTO:

BANDO "PROMOZIONE DELL'ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE" - D.D. N.2360 DEL 28/03/2025 - FESR 2021-2027 - AZIONE 5.2.1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO - CUP H54J25000220006 - LOTTO CIG B8F616C75E

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO/LAV.P

VISTO il Bando "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche", approvato con Decreto Dirigenziale n. 2360 del 28 marzo 2025 e finanziato a valere sul Programma Regionale Liguria FESR 2021–2027, Priorità 3 - "Sviluppo sostenibile e integrato dei territori", Obiettivo specifico 5.2. L'azione di riferimento è la 5.2.1, rivolta al rafforzamento dell'attrattività, resilienza, sicurezza e innovazione nei territori svantaggiati, attraverso strategie territoriali integrate di sviluppo sostenibile per le aree interne.

DATO ATTO che il bando è finalizzato a sostenere progetti di efficientamento energetico su edifici pubblici esistenti, al fine di ridurre i consumi di energia primaria e migliorare le prestazioni energetiche complessive del patrimonio edilizio pubblico. L'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché del principio europeo "Do No Significant Harm" (DNSH), secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di sostenibilità ambientale.

CONSIDERATO che al bando possono partecipare al bando esclusivamente i Comuni liguri appartenenti ad aree interne riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), tra cui rientra anche l'area "Imperiense", di cui fa parte il Comune di Perinaldo. Ogni Comune può presentare una sola domanda contenente anche più interventi, purché la superficie utile netta complessiva oggetto di efficientamento sia pari ad almeno 100 m².

PRESO ATTO che gli interventi ammissibili includono: coibentazione dell'involucro edilizio, sostituzione di serramenti, riqualificazione degli impianti termici (con esclusione di impianti a gas o ibridi factory made), installazione di impianti a fonte rinnovabile destinati all'autoconsumo (es. fotovoltaico e solare termico), relamping con sistemi LED, installazione di dispositivi di controllo e telegestione dell'edificio, oltre alle spese tecniche e alla redazione della diagnosi energetica e degli attestati di prestazione energetica (APE ex ante e ex post).

ACCERTATO che il contributo previsto dal bando è a fondo perduto fino al 100% della spesa ammessa, con un massimale di 150.000 € per ciascuna domanda, e può essere integrato da ulteriori forme di cofinanziamento (es. Conto Termico), fatto salvo il divieto di doppio finanziamento. L'intervento deve garantire il miglioramento di almeno una classe energetica e deve essere concluso entro il 30 marzo 2027.

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Perinaldo ha intenzione di aumentare l'efficientamento energetico del palazzo del Municipio, piazza Mons. Rossi n°1, mediante interventi sistematici volti a migliorare la classe energetica dell'immobile;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) a firma dell'Ing. Mario Miglio di Torino, in atti di questo Comune in data 09/06/2025 con prot. n. 1853, riguardante un insieme sistematico di interventi costituiti da: sostituzione dei serramenti, installazione di un sistema di building automation, isolamento del sottotetto e realizzazione di impianto fotovoltaico, tutti conformi ai requisiti tecnici e normativi richiesti dal bando in argomento.

DATO ATTO che dal PFTE di cui sopra risulta che la spesa complessiva dell'intervento sarà la seguente:

importo lavori a misura comprensivo di	
progettazione tecnica specializzata	€126.946,94
IVA 10% su lavori	€ 12.694,69
Incentivo RUP	€ 2.031,15
Imprevisti	€ 8.327,22
Totale costo intervento	€150.000,00

VERIFICATO che il PFTE di cui al prot.n.1853/2025 corrisponde ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 36/2023 per tale livello di progettazione.

VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 09/06/2025, immediatamente esecutiva, afferente relativa al Bando "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche", approvato con Decreto Dirigenziale n. 2360 del 28 marzo 2025 e finanziato a valere sul Programma Regionale Liguria FESR 2021–2027, Priorità 3 - "Sviluppo sostenibile e integrato dei territori", Obiettivo specifico 5.2. L'azione di riferimento è la 5.2.1, con approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica di cui agli elaborati in atti di questo Comune con prot.n.1853/2025;

VISTA la nota della FILSE S.p.A. registro ufficiale U.0074718.16-09-2025, per mezzo della quale è stato comunicato al Comune di Perinaldo che l'intervento in oggetto è stato finanziato con le risorse assegnate per il Bando in argomento;

VISTA la necessità di procedere con urgenza nella definizione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento, così da poter avviare la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori;

ATTESA la propria competenza come da Decreto Sindacale n°2/2023;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto intende perseguire è l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici;
- L'oggetto del contratto è la stesura del progetto esecutivo relativo all'impianto fotovoltaico da installarsi sulla copertura del Municipio, in piazza Mons. Rossi n.1;
- Importo del contratto è inferiore ad €40.000;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- l'affidamento in parola non è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse PNRR;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTE le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

- **"ING. MIGLIO MARIO**, con sede in Torino (TO), corso Racconigi n°15, codice fiscale MGLMRA62T11L219O, partita IVA 02932140540" con proprio preventivo in atti con prot.3591/25 del 04/11/2025, ha comunicato l'importo per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto consistente in complessivi €4.990,00 a cui devono aggiungersi €199,60 per oneri previdenziali 4%, €1.141,71 per IVA 22%, di complessivi €6.331,31;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta **"ING. MIGLIO MARIO**, con sede in Torino (TO), corso Racconigi n°15, codice fiscale MGLMRA62T11L219O, partita IVA 02932140540" le attività in parola per un importo di €4.990,00 a cui devono aggiungersi €199,60 per oneri previdenziali 4%, €1.141,71 per IVA 22%, di complessivi €6.331,31 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta **"ING. MIGLIO MARIO**, con sede in Torino (TO), corso Racconigi n°15, codice fiscale MGLMRA62T11L2190, partita IVA 02932140540", per un importo pari a €4.990,00 a cui devono aggiungersi €199,60 per oneri previdenziali 4%, €1.141,71 per IVA 22%, di complessivi €6.331,31, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DISPORRE l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- €6.331,31 all'intervento 06.01.2, capitolo 7830/3403/2 del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, ove è allocata la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO, che la somma necessaria per l'intervento di sanificazione di cui in premessa sarà recuperata dal responsabile dell'atto vandalico che è stato individuato a mezzo di sistema di videosorveglianza, anche mediante recupero coattivo;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che il codice unico di progetto assegnato è il seguente: **CUP H54J25000220006**;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG B8F616C75E** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss. mm. ii;

DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del Dlgs n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Geom. Fabrizio Rosa;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Genova, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Rosa
F.to:

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Perinaldo, lì 05/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Armanda D'AVANZO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Armanda
D'Avanzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/11/2025 al 26/11/2025.

Perinaldo, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Armanda D'Avanzo